

CONTRIBUTO
UNIFICATO
A DSBITO



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Roma- Prima Sezione civile

così composta:

dott. Corrado Maffei Presidente relatore,

dott. Ettore Capizzi Consigliere,

dott.ssa Raffaella Tronci Consigliere,

ha emesso, in camera di consiglio, la seguente

Sentenza

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6024/17 RG, posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25 settembre 2019 e vertente

tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis - Appellante-

e

1) ~~_____~~; 2) ~~_____~~; 3) ~~_____~~; 4) ~~_____~~; 5) ~~_____~~; 6) ~~_____~~; 7) ~~_____~~; 8) ~~_____~~; 9) ~~_____~~, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Filippo Corridoni 4 presso lo studio dell'Avv. Carmela Trotta che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in primo grado- Appellati-

e

COPIA AUTENTICA
AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
EL 10870

Amministrato per
la causa
D.P.R. 16-11-1987 n. 30959 lett. A)
ART. 159 TOSG

Per tale gruppo di medici il gravame incidentale è fondato e va accolto per le ragioni sotto illustrate.


Ed, invero, passando al merito della causa ed iniziando dall'esame delle singole posizioni dei medici sopra elencati, il Collegio osserva quanto segue.

In generale va preliminarmente ricordato che il legislatore, ha recepito tardivamente, con il d.lgs. n. 257 del 1991, la normativa comunitaria di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di formazione dei medici specialisti e solo da quel momento ha quantificato l'adeguata remunerazione spettante a questi ultimi in € 11.103,82 annui, limitando però l'applicazione di tale trattamento ai medici i cui corsi di specializzazione decorressero dall'anno accademico 1991-1992.

All'uopo, la giurisprudenza di legittimità ha poi gradualmente elaborato una serie di principi estensivi in punto di *an debeatur* e di quantificazione del danno, derivante dalla mancata attuazione delle direttive Cee 75/363 e 82/76, a beneficio dei medici che avessero frequentato corsi di specializzazione antecedentemente, nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991 (Cass. 9147/2009 e 5842/2010).

In particolare, la Suprema Corte, ha ritenuto che, in mancanza di parametri specifici, la somma spettante agli aventi titolo post-1983 dovesse essere determinata in via equitativa, tenendo conto non già delle indicazioni presenti nel d.lgs. n. 257 del 1991, ma di quelle fornite dalla legge n. 370 del 1999, in quanto soltanto con quest'ultimo intervento normativo il legislatore aveva sostanzialmente autoliquidato l'obbligo risarcitorio discendente dalla tardiva trasposizione della normativa comunitaria, nella misura di £ 13.000.000 (pari ad euro 6.713,94).

Viceversa, la Corte di Cassazione aveva inizialmente affermato, in via restrittiva, il principio della non indennizzabilità, a beneficio dei medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno 1983




e ciò proprio in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15).

I menzionati principi giurisprudenziali sono stati, in concreto, implicitamente applicati dal Tribunale che ha rigettato la domanda remuneratoria dei medici in questione, in quanto gli stessi avevano iniziato a frequentare il rispettivo corso di specializzazione negli anni precedenti al 1° gennaio 1983 e, quindi, in un periodo antecedente a quello ritenuto indennizzabile, sicchè gli stessi non potevano, quindi, beneficiare, in via estensiva, del trattamento economico, previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, riconosciuto ai medici specializzandi che avessero frequentato corsi di specializzazione nel periodo 1983-1991 (Cass. 2538/15).

Tale orientamento primigenio della Corte di Cassazione è stato, però, di recente, oggetto di un revirement giurisprudenziale che rileva nel presente giudizio.

In particolare, per quanto attiene specificatamente ai medici iscritti a scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno accademico 1983-84, è subentrata, in senso parzialmente favorevole alle argomentazioni degli appellanti, la sentenza della Corte di Cassazione n.20348/18, attuativa della sentenza della Corte di Giustizia europea del 24 gennaio 2018 in materia.

Segnatamente, con detta sentenza, i giudici di legittimità hanno chiarito e statuito che il risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE - riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE - spetta anche a coloro che abbiano seguito, a tempo pieno o ridotto, i corsi di specializzazione "a cavallo" del 31.12.1982 in quanto il definitivo inadempimento statale all'obbligo di adeguamento della normativa interna dei corsi di specializzazione medica alle direttive comunitarie è maturato il 31 dicembre 1982 (termine, questo, fissato dalla Direttiva CE82/76 che aveva individuato sino a tale data il dies ultimo, previsto per gli Stati membri, per conformarvisi).



Ne consegue che per i medici che avevano seguito a tempo pieno o ridotto i corsi di specializzazione "a cavallo" del 31.12.1982 il diritto alla retribuzione può sorgere solo a partire dal giorno successivo a tale data (e cioè dal 1° gennaio 1983) allorquando lo specializzando aveva iniziato a maturare un concreto diritto alla remunerazione.

Pertanto, è stato superato il precedente orientamento contrario giurisprudenziale che aveva negato qualsivoglia indennizzabilità ai medici fruitori dei corsi di specializzazione antecedentemente al 1° gennaio 1983 e che aveva diversificato il trattamento degli specializzandi in ragione dell'anno di iscrizione al corso, sul presupposto della necessità della considerazione unitaria dello stesso (oltre che ad esigenze di finanza pubblica).

La Corte, peraltro, non ignora che successivamente a Cass. 20348/18 vi è stato un nuovo arresto giurisprudenziale, tant'è che la Corte di Cassazione con ordinanza 821/20 ha rimesso alle SS.UU. la questione della remunerabilità dei medici specializzandi per corsi antecedenti al 1983.

In tale situazione di impasse, il Collegio ritiene, però, per evidenti ragioni di speditezza processuale – senza necessità di sospensione ex art. 295 e/o 337 cpc del presente giudizio - di doversi adeguare, condividendola, all'interpretazione più favorevole per i medici, con la conseguenza che la domanda di corresponsione dell'adeguata remunerazione, singolarmente avanzata dagli appellanti, iscritti ai corsi riconosciuti di specializzazione post-universitaria e frequentati dopo il 1° Gennaio 1983, debba essere accolta, nei termini temporalmente ridotti di indennizzabilità, riconosciuti da Cass. 20348/18.

Per l'effetto, calcolando le mensilità da calcolare sull'importo annuo di euro 6.713,94' come sopra determinato, si perviene a quantificare l'importo dell'indennizzo dovuto dall'Amministrazione a ciascun appellante per la frazione infra-annuale del corso di specializzazione remunerabile del 1982/1983 (escluso il trimestre settembre/dicembre 1982), nella misura di euro 4.474,96.



Tanto detto, procedendo all'esame delle singole posizioni, possono determinarsi gli indennizzi pro quota, dovuti per ogni Anno Accademico (di seguito A.A.) a ciascun medico, nei termini sotto indicati.

1) dott.ssa ~~Antonietta~~ Antonietta, specializzata nel corso quadriennale di Ostetricia e Ginecologia, iscrittasi nell'A.A. 1981/1982, con conseguimento del diploma in data 19.10.1984 (e, quindi, nell'A.A. 1984/1985) e con indennizzo complessivo di euro 17.903,84 (= euro 4.474,96 per frazione di A.A. 1982/1983 + euro 6.713,94 per A.A. 1983/1984 + euro 6.713,94 per A.A. 1984/1985);

2) dott. ~~Antonio Salvatore~~ Antonio Salvatore- specializzato in Ortopedia (corso quinquennale) con iscrizione nell'Anno Accademico 1981/1982 e diploma conseguito il 24.6.1986 (A.A. 1985/1986) , indennizzo complessivo di euro 24.617,78 (= euro 4.474,96 per frazione di A.A. 1982/1983 + euro 6.713,94 per A.A. 1983/1984 + euro 6.713,94 per A.A. 1984/1985 + euro 6.713,94 per A.A. 1985/1986);

3) dott.ssa ~~Antonietta~~ Antonietta - specializzata in Neuropsichiatria infantile nel quadriennio 1981/1985, indennizzo complessivo di euro 17.903,84 (= euro 4.474,96 per frazione di A.A. 1982/1983 + euro 6.713,94 per A.A. 1983/1984 + euro 6.714,94 per A.A. 1984/1985);

4) dott. ~~Antonio Salvatore~~ Antonio Salvatore, specializzato in Medicina Interna nel quadriennio 1981/1985, indennizzo complessivo di euro 17.903,84 (= euro 4.474,96 per frazione di A.A. 1982/1983 + euro 6.713,94 per A.A. 1983/1984 + euro 6.714,94 per A.A. 1984/1985);

5) dott.ssa ~~Antonietta~~ Antonietta, specializzata in Dermatologia e Venerologia nel triennio 1982/1985, indennizzo complessivo di euro 17.903,84 (= euro 4.474,96 per frazione di A.A. 1982/1983 + euro 6.713,94 per A.A. 1983/1984 + euro 6.713,94 per A.A. 1984/1985);

6) dott. ~~Antonio Salvatore~~ Antonio Salvatore, specializzato in Ortopedia e Traumatologia dell'Apparato Motore nel triennio 1981/1984, indennizzo complessivo di euro



11.188,90 (= euro 4.474,96 per frazione di A.A. 1982/1983 + euro 6.713,94 per A.A. 1983/1984);

7) dott. ~~Giordano Bruno~~ specializzatosi nel corso triennale di Anestesia e Rianimazione, con iscrizione nell'anno accademico 1980/1981, indennizzo complessivo di euro 11.188,90 (= euro 4.474,96 per frazione di A.A. 1982/1983 + euro 6.713,94 per A.A. 1983/1984).

Ne discende che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba essere condannata a pagare ciascuno di detti importi ai medici sopra indicati.

L'indennizzo come sopra determinato va, inoltre, considerato di valuta.

In termini, v. Cass. 1917/2012 secondo cui la monetizzazione dell'obbligazione risarcitoria dello Stato, per effetto della l. n. 370/1999, ha determinato una autoliquidazione del danno, sicchè ad esso va riconosciuto natura di obbligazione di valuta con la conseguenza che - esclusa ogni rivalutazione - gli interessi legali decorrano, sulla sorte capitale, dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.

In conclusione, in accoglimento del gravame incidentale ed in riforma parziale del capo b) del dispositivo della sentenza impugnata, deve essere accolta la domanda dei dottori ~~Santoro Michele, Antonella, Pepe Antonio, Salvo, Fiore Maria, Vignati, Pardo, Grippa, Nazzari, Maritano e~~
~~Giordano Bruno~~

Per il resto la sentenza impugnata va confermata.

In considerazione dell'esito complessivo della controversia - con reciproche soccombenze - e dei contrasti giurisprudenziali in subiecta materia si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese processuali del presente grado del giudizio tra tutte le parti costituite, tenendo anche conto della difesa congiunta e cumulativa dei medici, esplicita in fase di gravame.

Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite del grado tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli appellati contumaci.

Sussistono i presupposti ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per porre a carico solidale degli appellanti incidentali soccombenti-Paolini Giulia Maria, Papa Bernardino, Altieri Cosimo e Orlando Ornella - l'ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni proposte avverso la sentenza n. 3316/17 del Tribunale di Roma, così provvede:

- 1) accoglie in parte l'appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
 - a) respinge la domanda di ~~Attilio Pietro, Maria Giulia Maria, Imperato Alessandra, Pasquelli Dario, Gabriele Domenico, Giuliano Michele,~~
~~Francesco,~~
~~la relativa impugnazione e la domanda di revoca della sentenza del Tribunale di Roma n. 3316/17, per le ragioni espresse in motivazione, limitatamente ai confronti di Labianca Orazio, e per l'effetto dichiara inammissibile la domanda di ~~Attilio Pietro,~~~~
- 3) respinge l'appello principale nei confronti di Labianca Orazio;
- 4) accoglie in parte l'appello incidentale;
- 5) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, a corrispondere, per le relative causali, le somme sotto indicate, oltre agli interessi riportati in motivazione, rispettivamente:
 - a) in favore di ~~Costoro Mirella, Antonietta Verastro Pietro, Antonino Di Maria Teresa, Giuseppe, Pasquale~~ da misura di euro 17.903,84 ciascuno;
 - b) in favore di ~~Papa Bernardino~~, nella misura di euro 24.617,78 (ventiquattromilaseicentodiciassette/78);
 - c) in favore di ~~Novelli Irene, Altieri Cosimo, Orlando Ornella~~, nella misura di euro 11.188,90 (undicimilacentoottantotto/90) ciascuno;



- 6) respinge il gravame incidentale di ~~P. Ind. Giulia Maria Papa Bernardina~~
~~Anna Cosma e Stefano Ormon~~;
- 7) conferma per il resto la sentenza impugnata;
- 8) compensa interamente le spese di lite del presente grado tra tutte le parti costituite sopra menzionate;
- 9) dichiara irripetibili le spese di lite del grado sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti degli appellati contumaci;
- 10) da atto che sussistono i presupposti ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per porre a carico solidale delle parti indicate sub 6) l'ulteriore pagamento del contributo unificato.

Roma 5 giugno 2020

Il Presidente estensore


Depositato in C. n. 4
05 GIU 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Stefania Migliore